

**Edizione di venerdì 4 ottobre 2013**

## **PENALE TRIBUTARIO**

[Fatture false: secondo la Cassazione risponde anche il commercialista](#)

di Luigi Ferrajoli

## **IVA**

[Aumento dell'aliquota ordinaria dell'Iva](#)

di Luca Mambrin, Sergio Pellegrino

## **IVA**

[Iva indetraibile sui servizi resi dalla holding senza adeguata organizzazione](#)

di Fabio Landuzzi

## **CRISI D'IMPRESA**

[Il contenuto della relazione di attestazione nella crisi d'impresa](#)

di Andrea Rossi

## **IMU E TRIBUTI LOCALI**

[La superficie "non calpestabile" può rendere di lusso l'immobile](#)

di Leonardo Pietrobon

## **VIAGGI E TEMPO LIBERO**

[A comprar vino dove si fece la storia](#)

di Chicco Rossi

## PENALE TRIBUTARIO

---

# ***Fatture false: secondo la Cassazione risponde anche il commercialista***

di **Luigi Ferrajoli**

Con la recentissima [sentenza n. 39873 del 26/09/2013](#), la Sezione III della Corte di Cassazione ha statuito che si configura il reato di **dichiarazione fraudolenta** per il **commercialista** che contabilizza, nelle dichiarazioni del cliente, fatture che sapeva essere false in quanto emesse da un'impresa fittizia con sede nel suo studio.

Nel caso in esame, al professionista era stato contestato, ai sensi dell'**articolo 2 D.lgs.74/2000**, il fatto che, nelle dichiarazioni presentate ai fini delle imposte dirette riferite agli anni dal 2004 al 2006, per una società cooperativa a responsabilità limitata sua assistita, erano stati indicati **elementi passivi fittizi** documentati da fatture relative ad **operazioni inesistenti** emesse da due società.

Il **Tribunale di Milano** aveva condannato il professionista alla **reclusione** per la durata di un anno e sei mesi con la sospensione condizionale; la Corte d'Appello di Milano aveva confermato la condanna inflitta nel giudizio di primo grado.

Il commercialista ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando, in primo luogo, l'inutilizzabilità del verbale di accertamento redatto dalla Guardia di Finanza, che sarebbe stato illegittimamente valutato ai fini probatori anche nella parte non riguardante **atti irripetibili**; in secondo luogo l'illegittima valutazione delle dichiarazioni rese dal responsabile dell'amministrazione e contabilità della società, poiché sarebbe stato attribuito erroneamente al verbale redatto dalla Guardia di Finanza carattere di **accertamento amministrativo**; inoltre la violazione **dell'articolo 195 c.p.p.** per avere i giudici del merito illegittimamente valutato le dichiarazioni rese dal responsabile dell'amministrazione e contabilità della Società, il cui contenuto era stato riferito in sede dibattimentale dal maresciallo verbalizzante in carenza dell'escussione diretta della persona medesima; infine l'insussistenza di elementi di responsabilità a suo carico ed in particolare dell'**elemento soggettivo** del reato.

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso.

Nello specifico la Corte ha considerato legittima *“l'utilizzazione degli **“atti irripetibili”** compiuti dalla polizia giudiziaria, nel cui novero rientrano quelli mediante i quali la P.G. prende diretta cognizione di fatti, situazioni o comportamenti umani dotati di una qualsivoglia rilevanza penale e*

*suscettibili di modificazione: ciò si riferisce, nella fattispecie in esame, all'acquisizione delle dichiarazioni fiscali e delle fatture confluite nelle stesse, nonché alle attività attraverso le quali è stata constatata la insussistenza di una qualsiasi **organizzazione aziendale** delle società che formalmente avevano avuti rapporti commerciali con la cooperativa”.*

Circa la consapevolezza della **falsità** delle fatture, la Corte di Cassazione ha evidenziato che: “è incontestato che dette società erano esclusivamente delle “**cartiere**”, in quanto: non avevano dipendenti, nè magazzino o capannone, non avevano fatto acquisti di macchinari o apparecchiature per svolgere l'attività sociale, non conservavano fatture per utenze elettriche e telefoniche, non avevano alcuna documentazione bancaria riferibile ad effettive motivazioni”.

Secondo la Cassazione, le stesse fatture, inoltre, erano tali da poter far sorgere il sospetto della loro falsità in “*un commercialista appena avveduto*”, poiché contenevano la **descrizione generica** delle attività fornite, a fronte di importi rilevanti. Non solo: una delle “cartiere” aveva la **sede sociale** presso l'ufficio del commercialista, mentre l'altra aveva sede presso l'indirizzo di un amministratore nel frattempo deceduto.

La Cassazione ha ritenuto legittima, ma non fondamentale per la dichiarazione di responsabilità penale dell'imputato, la **testimonianza** resa dal maresciallo della Guardia di Finanza su quanto riferito dal responsabile amministrativo della società. Sul punto, secondo la Suprema Corte, i Giudici di secondo grado avevano correttamente rilevato, riprendendo un principio già espresso dalla medesima Cassazione con la **sentenza n.38076 del 06/10/2008**, che: “*la testimonianza indiretta sia utilizzabile qualora [come nel caso de quo], nessuna parte abbia chiesto espressamente che il teste di riferimento fosse chiamato a deporre*”. In ogni caso tali dichiarazioni sono state considerate di “mero contorno” attesi i dati oggettivi accertati in sede di **verifica fiscale** da parte della Guardia di Finanza.

La Suprema Corte ha quindi dedotto la sussistenza dell'**elemento soggettivo** dei reati dal fatto che il professionista aveva redatto i bilanci e le dichiarazioni fiscali della società cooperativa a responsabilità limitata, oltre ad essere consapevole del ruolo di mere cartiere svolto dalle due società che avevano emesso le fatture.

## IVA

---

### ***Aumento dell'aliquota ordinaria dell'Iva***

di **Luca Mambrin, Sergio Pellegrino**

Con la **circolare n. 30/2013, Assonime** fornisce le proprie indicazioni sull'incremento dell'aliquota **IVA ordinaria dal 21% al 22%**.

Il documento evidenzia innanzitutto come l'aumento interessi diverse tipologie di operazioni e il suo ambito di operatività sia quanto mai esteso, andando ad incidere non solamente su **consumatori finali**, ma anche sulle **imprese** che hanno un limitato diritto alla detrazione dell'Iva assolta sui propri acquisti di beni e servizi (quali ad esempio banche ed assicurazioni). L'incremento dell'aliquota ordinaria dell'IVA al 22% ha avuto effetto, come è noto, a decorrere dal **1° ottobre 2013**: tuttavia per individuare l'aliquota corretta da applicare è necessario fare riferimento al momento in cui le operazioni soggette all'imposta si **considerano effettuate**. Sul punto la circolare ha fornito interessanti chiarimenti e, dopo aver ricordato le regole dettate dall'**art. 6 del D.P.R. 633/1972** in merito al momento di effettuazione delle operazioni, si è soffermata sull'effetto dell'aumento dell'aliquota per particolari tipologie di operazioni e per le operazioni con l'estero.

Per le cessioni di **beni immobili** si deve far riferimento **alla data di stipula dell'atto**, mentre per i **beni mobili** il momento di effettuazione viene individuato con riferimento **alla consegna o spedizione**.

**Nel caso particolare** in cui le merci siano state consegnate in **esecuzione di contratti estimatori, le cessioni si considerano effettuate all'atto della rivendita a terzi**, oppure, per i beni non restituiti, alla scadenza del termine convenuto tra le parti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione; per le **cessioni periodiche o continuative** in esecuzione di **contratti di somministrazione**, la cessione si considera effettuata **all'atto del pagamento del corrispettivo**, prescindendo quindi dalla data della consegna o della spedizione dei beni.

Per le **prestazioni di servizi** il momento di effettuazione deve essere individuato con riferimento al **pagamento del corrispettivo**, ad eccezione delle prestazioni di servizi indicate nell'articolo 3, terzo comma, primo periodo, del D.P.R. 633/1972 che si considerano effettuate al momento in cui sono rese, ovvero, se di carattere periodico o continuativo, nel mese successivo a quello in cui sono rese.

Nei casi in cui venga **emessa anticipatamente la fattura** o (per le cessioni di beni) sia stato **pagato in tutto o in parte il corrispettivo**, l'operazione si considera effettuata alla **data di**

**emissione della fattura** o a quella **del pagamento del corrispettivo**, limitatamente all'importo fatturato e pagato.

Per le operazioni ad **esigibilità differita** (tra cui le operazioni in regime di **IVA per cassa**), non viene modificato il momento di effettuazione dell'operazione, ma solamente l'esigibilità dell'imposta. Pertanto, anche per tali operazioni, per individuare la decorrenza dell'aumento dell'aliquota applicabile bisogna fare riferimento ai principi stabiliti dall'art. 6 del DPR 633/1972.

Con particolare riferimento invece alle **operazioni con l'estero**:

- per le **cessioni o gli acquisti intracomunitari** di beni, l'**art. 39 del D.L. 331/1993** prevede un'unica regola per quanto riguarda il momento di effettuazione delle operazioni, ovvero il momento di **partenza del bene dallo Stato membro di origine**; pertanto dovrà essere applicata l'aliquota IVA vigente al **momento di inizio del trasporto o della spedizione dal Paese UE di partenza**, fermo restando che, in caso di **emissione anticipata della fattura**, l'operazione si considera effettuata alla data di emissione della fattura, limitatamente all'importo fatturato (mentre non sono rilevanti eventuali acconti incassati o pagati);
- per le **importazioni** si dovrà applicare l'aliquota iva con riferimento alla **nascita dell'obbligazione doganale** che, come precisato nella [R.M. 228/E/2007](#) coincide con l'accettazione della dichiarazione da parte dell'ufficio doganale;
- **le prestazioni di servizi generiche** rese ai sensi dell'art. 7 ter del D.P.R. 633/1972 da un soggetto non residente, comunitario o extra comunitario, a soggetti IVA nazionali si considerano effettuate **nel momento della loro ultimazione** e pertanto **l'aliquota Iva da applicare sarà quella vigente alla data di ultimazione della prestazione** (sul punto si ricorda che l'Agenzia delle Entrate nelle [C.M. 35/E/2012](#) e [16/E/2013](#) ha precisato che il ricevimento della fattura del prestatore comunitario o di qualunque documento volto a certificare l'operazione resa da un prestatore extracomunitario possa essere assunto come indice di effettuazione dell'operazione). Si rileva infine che è fatto salvo l'eventuale pagamento anticipato, totale o parziale, del corrispettivo: in tale circostanza infatti le prestazioni di servizi si considerano effettuate, limitatamente all'ammontare pagato, alla data del pagamento.

Per quanto riguarda invece eventuali **variazioni in aumento o in diminuzione** dell'imponibile o dell'imposta non si dovrà fare riferimento al momento dell'emissione della nota di variazione ma si dovrà fare riferimento all'operazione che si va a rettificare: quindi, **l'aumento dell'aliquota IVA non avrà effetto su note di variazione emesse anche successivamente ma relative ad operazioni effettuate prima del 1° ottobre 2013**.

Infine, con riferimento alla possibilità di **regolarizzare** le fatture eventualmente emesse con **l'erronea applicazione dell'aliquota IVA al 21%** o i **corrispettivi annotati in modo non corretto**, la stessa Agenzia delle Entrate nel [Comunicato stampa del 30 settembre 2013](#) ha precisato che sarà possibile effettuare la variazione in aumento ai sensi dell'**art. 26, primo comma, del DPR n. 633 del 1972**: la regolarizzazione **non comporterà alcuna sanzione** se la maggiore imposta (incrementata degli interessi eventualmente dovuti) collegata all'aumento dell'aliquota verrà comunque versata nei termini indicati dalla [C.M. 45/E/2011](#):

- per i **contribuenti mensili**, entro il **27 dicembre** (termine stabilito per il versamento dell'acconto IVA) relativamente alle fatture emesse nei mesi di ottobre e novembre, o entro il **16 marzo** (termine stabilito per la liquidazione annuale) per le fatture emesse nel mese di dicembre;
- per i **contribuenti trimestrali** (anche per opzione) entro il **16 marzo** (termine stabilito per la liquidazione annuale) per le fatture emesse nel quarto trimestre.

## IVA

---

### ***Iva indetraibile sui servizi resi dalla holding senza adeguata organizzazione***

di **Fabio Landuzzi**

Se la società **capogruppo non dispone di una organizzazione di mezzi e di risorse adeguata** per la prestazione concreta dei servizi fatturati, anche in considerazione dell'ammontare dei corrispettivi applicati, **i costi addebitati alle proprie controllate** o consociate in base a contratti di servizio stipulati fra le parti **sono ritenuti fittizi** e quindi la relativa **Iva non è detraibile** per le società che sostengono i relativi costi.

Questa l'affermazione della [\*\*Corte di Cassazione \(sent. n.22135/2013\)\*\*](#) che avalla la prova presuntiva prodotta nell'accertamento dall'Amministrazione finanziaria, e che era stata confermata anche nei precedenti gradi di giudizio.

Sono state pertanto ritenute fittizie, e perciò inesistenti, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi intercorse fra società dello stesso gruppo in quanto è stata riscontrata la **mancanza di strutture idonee** in capo alla società che ne asseriva l'effettuazione, nonché una **sproporzione fra le prestazioni rese e gli importi fatturati**; un ulteriore elemento che ha supportato la rettifica Iva è stato individuato nella **mancanza di movimenti di cassa**, in quanto le reciproche posizioni di credito e debito venivano regolate mediante compensazioni senza che vi fosse mai alcun transito di denaro. L'insieme di questi indizi, unitamente alla **formazione di crediti d'imposta potenzialmente rimborsabili**, è stato ritenuto elemento sufficiente a presumere la fittizietà delle prestazioni asseritamente svolte e degli importi per esse fatturati, e perciò negare la detrazione dell'Iva addebitata in fattura dalla capogruppo.

La Cassazione ha ritenuto che l'Amministrazione finanziaria avesse sufficientemente provato l'**inesistenza di un'attività economica effettiva**, e la creazione di reciproche operazioni attive e passive al solo scopo di avvantaggiarsi della detrazione Iva e creare posizioni di indebito credito verso l'Erario. La Suprema Corte a questo riguardo fa anche il punto sul tema dell'**onere della prova**, chiarendo che **competete all'Amministrazione finanziaria**, quando intende negare al contribuente il diritto alla detrazione dell'Iva da questi assolta sugli acquisti e contabilizzata, **dimostrare anche mediante presunzioni** gli elementi di fatto che concretizzano la frode e/o la consapevolezza della stessa da parte del contribuente; a questo scopo non bastano semplici indizi, ma **la prova può essere fornita mediante presunzioni purché dotate di gravità, precisione e concordanza**.

Viene richiamata l'ampia giurisprudenza della Corte di Giustizia in merito al principio di neutralità dell'Iva, ed alla **buona fede del cessionario / committente** il cui diritto di detrarre l'Iva non può essere negato ove egli "non sappia o non possa sapere" di essere coinvolto in un meccanismo fraudolento. Richiamando i principi affermati nella **precedente sentenza n.6849 del 20/3/2009**, la Cassazione ha perciò ribadito che poiché si tratta di una rettifica Iva riferita a contratti di cessione di beni o prestazione di servizi fra società appartenenti allo stesso gruppo, l'articolo 54, comma 2, del D.P.R. 633/1972, **non consente che siano sufficienti semplici indizi, bensì occorrono circostanze gravi, precise e concordanti.**

Nel caso di specie, le **prove presuntive** portate dall'Amministrazione finanziaria, sono state ritenute dotate dei suddetti requisiti così da rendere evidente la consapevolezza del contribuente circa la **stipula fittizia dei contratti** e la partecipazione ad un **meccanismo abusivo** finalizzato alla creazione di indebiti crediti Iva.



## CRISI D'IMPRESA

---

### ***Il contenuto della relazione di attestazione nella crisi d'impresa***

di **Andrea Rossi**

Con l'approvazione del **D.L. n.83/2012** il legislatore ha rimosso, almeno in parte, le distonie presenti nel testo della Legge fallimentare circa i **contenuti** delle **attestazioni** che il professionista deve rilasciare in occasione delle vicende di composizione della **crisi di impresa** rappresentate sostanzialmente dai **piani di risanamento**, di **ristrutturazione del debito** e di **concordato**, sia liquidatorio che in continuità.

Infatti il citato D.L. 83/2012 ha in qualche modo **uniformato** i contenuti delle attestazioni, prevedendo espressamente anche per quelle a supporto dei piani di risanamento ex art 67 L.F., la verifica della **veridicità dei dati aziendali**; più specificatamente la norma, così come modificata, impone al professionista di **attestare la veridicità dei dati aziendali** e la **fattibilità del piano** al fine di verificare se lo stesso sia **idoneo** a consentire il **risanamento** dell'esposizione debitoria dell'impresa, assicurando il riequilibrio della situazione finanziaria in un tempo ragionevole. Per quanto attiene la **veridicità dei dati**, l'attestatore dovrà verificare che il **bilancio di esercizio** o la situazione **patrimoniale infrannuale di riferimento** del piano di risanamento siano state redatte secondo i parametri di riferimento contabili quali i principi contabili nazionali (OIC) o internazionali (IASB) al fine di esaminare la **correttezza** e **coerenza** delle stime con particolare attenzione

(i) agli elementi di maggiore importanza in termini quantitativi (es. crediti, giacenze effettive di magazzino, cut off sui debiti di fornitura, etc),

(ii) ai componenti del capitale circolante che produrranno flussi di cassa (es. scorte, crediti, debiti, acconti),

(iii) agli elementi con profili di rischio elevato ai fini dell'attestazione (es. avviamenti di *assets* da dismettere, fondi rischi e oneri),

(iv) all'affidabilità delle operazioni di gestione (es. operazioni con parti correlate).

Per quanto attiene invece la **fattibilità** del piano, appare evidente la soppressione da parte del D.L. 83/2012 del criterio della **ragionevolezza** del piano su cui il professionista era chiamato ad esprimersi a favore del **principio della fattibilità**; si tratta tuttavia di una **modifica** di natura **formale**, in quanto secondo la **dottrina prevalente**, il principio di ragionevolezza ante **modifica legislativa** doveva essere in ogni caso **ricondotto in via interpretativa** a quello di **attuabilità e**

**fattibilità** del piano, principi introdotti appunto dal citato D.L. 83/2012; in tal senso la **fattibilità** di un piano deve basarsi, tra l'altro, sulla verifica della **sostenibilità economica e finanziaria prospettica** dello stesso, al fine di poter quantificare un **conto economico atteso positivo** ed una capacità della società, a regime, di generare **flussi di cassa** dalla gestione corrente (o straordinaria) sufficienti al **rimborso dei debiti** in essere ovvero della nuova finanza contratta in sede di negoziazione del **piano di risanamento**.

Il contenuto invece della relazione di attestazione ex art. 182-*bis* L.F. sarà, come nel caso del piano di risanamento e concordatario, basato innanzitutto sulla **veridicità dei dati aziendali** oltre che **sull'attuabilità** dell'accordo di ristrutturazione del debito, con particolare riferimento **all'idoneità** ad assicurare il pagamento dei creditori aderenti nei termini concordati nell'accordo e **l'integrale pagamento** dei **creditori estranei** nel termine di **120 giorni** che decorrono dall'omologazione dell'accordo. E proprio quest'ultimo aspetto appare a chi scrive come uno degli elementi più **delicati** dell'attestazione di un piano di ristrutturazione del debito, in quanto il professionista è chiamato a verificare – e quindi attestare – che i **flussi di cassa attesi** derivanti sia dalla gestione caratteristica che straordinaria, **siano idonei** (e quindi sufficienti) a garantire il pagamento **dei creditori aderenti** nei termini **concordati** e l'integrale pagamento dei **creditori estranei**, che potrebbero rappresentare fino al 40% della massa complessiva dei debiti della società, entro il termine **perentorio** di 120 giorni dalla data di omologa.

Nell'ambito invece dei **piani di concordato ex art. 161 L.F.**, la relazione di attestazione che deve essere allegata al ricorso sarà sempre incentrata sulla **veridicità dei dati aziendali** e sulla **fattibilità del piano**, non essendo stati previsti correttivi ovvero elementi di novità dal D.L. 83/2012 circa l'ambito oggettivo dell'attestazione; il legislatore ha voluto invece precisare – nel silenzio della normativa fallimentare così modificata nel 2007 – che in presenza di **modifiche sostanziali della proposta concordataria o del relativo Piano**, la relazione debba essere ripresentata in virtù del **mutamento oggettivo** dei **presupposti concordatari**. Resta inteso che trattandosi di una semplice integrazione dell'attestazione, la stessa potrà essere redatta dal **medesimo professionista** nominato dal debitore in occasione della prima attestazione, non ricorrendo alcun presupposto che possa in qualche modo minare la sua **indipendenza**.

Nell'ambito di un **concordato** (oltre che di un **accordo di ristrutturazione del debito**) è possibile richiedere inoltre al Tribunale di essere autorizzati a contrarre **finanziamenti prededucibili** ai sensi dell'art. 111 L.F.; in siffatta ipotesi, un professionista che abbia i requisiti di cui all'art. 67, comma terzo, lett. d) L.F. dovrà attestare che tali finanziamenti siano **funzionali** alla migliore soddisfazione dei **creditori** sia per quanto attiene il miglioramento delle percentuali di pagamento riconosciute che delle relative tempistiche di pagamento.

Per quanto attiene invece il contenuto delle **attestazioni integrative** previste dalla legge fallimentare nell'ambito dei **concordati in continuità**, dobbiamo ricordare che:

a) la relazione di cui all'art. 161 L.F. deve attestare che **la prosecuzione** dell'attività d'impresa

nell'ambito della procedura concorsuale deve essere **funzionale** al **miglior soddisfacimento dei creditori**, in termini principalmente di percentuale riconosciuta e di tempistiche di pagamento;

b) è necessaria **un'attestazione integrativa** del professionista qualora si intenda dare **prosecuzione a contratti pubblici**, specificando le modalità attraverso le quali la società sia in grado di adempiere a tali obbligazioni;

c) è necessaria una **relazione** da parte del professionista indipendente qualora l'impresa, in sede di procedura, intenda **partecipare a gare pubbliche**, da cui emerga la ragionevole capacità di adempimento del contratto da parte dell'impresa;

d) è possibile richiedere al Tribunale **l'autorizzazione** al pagamento di crediti per prestazioni di beni o servizi sorti anteriormente al deposito del ricorso (**creditori strategici**), allegando un'attestazione da cui emerga che tali pagamenti siano **essenziali** per la prosecuzione dell'attività di impresa oltre che **funzionali** al migliore soddisfacimento dei creditori.

## IMU E TRIBUTI LOCALI

---

### ***La superficie “non calpestabile” può rendere di lusso l’immobile***

di **Leonardo Pietrobon**

La [Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21287 del 18/9/2013](#), è tornata ad affrontare la questione relativa al **computo della c.d. “superficie utile”**, per la qualifica di un **immobile “non di lusso”** e la conseguente applicazione dell’**agevolazione prima casa**.

Il riferimento al concetto di abitazione “non di lusso” deriva dall’applicazione dell’**art. 6 D.M. 6/8/1969**, richiamato dall’**art.1, nota II-bis, della Tariffa, Parte Prima del D.P.R. 131/1986** per l’applicazione della citata agevolazione nei trasferimenti immobiliari. In base ai citati dettati normativi, possono accedere al regime agevolativo gli immobili qualificabili come “non di lusso”, che rispetto al parametro della superficie utile non presentano un’estensione superiore a **240 mq.** Da tale conteggio, la citata norma esclude: i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e il posto macchine.

Di conseguenza, la corretta determinazione del parametro qualificabile come “**superficie utile**” rappresenta uno degli aspetti fondamentali, al fine di stabilire la **spettanza o meno dell’agevolazione prima casa** e sul quale spesso si instaurano contestazioni da parte dell’Amministrazione Finanziaria, in quanto il computo del richiamato parametro presta il fianco a possibili interpretazioni.

Con la richiamata pronuncia, la Corte di Cassazione afferma che *“la norma – con riferimento all’art. 6 D.M. 2/8/1969 – va interpretata nel senso di dover escludere dal dato quantitativo globale, della superficie dell’immobile indicata nell’atto di acquisto (in essa compresi, dunque, i muri perimetrali e quelli divisorii) solo i predetti ambienti e non l’intera superficie non calpestabile”*. Gli ambienti a cui fa riferimento la Corte di Cassazione, da escludere dal conteggio della superficie utile sono:

- i balconi;
- le terrazze;
- le cantine;
- le soffitte;
- le scale;

– e il posto macchine.

Ciò che esula, quindi, da tali ambienti – sempre a parere della Cassazione – seppur privo della qualifica, peraltro meramente commerciale, di “calpestabilità” **non può essere escluso dal conteggio della superficie dell’immobile.**

In tal senso è da segnalare che la stessa [Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17439 del 17/7/2013](#), si era già espressa, affermando che il vano qualificabile come “ripostiglio”, seppur privo dei requisiti di abitabilità, non può essere assimilato alla soffitta e quindi escluso dal computo della superficie, in quanto non espressamente previsto nell’art. 6 del D.M. 6/8/1969. Ancora più significativa risulta essere la [sentenza della Cassazione n.10807 del 28/6/2012](#), la quale ha stabilito che la valutazione dell’abitabilità rileva, ai fini della definizione del rapporto tributario, solo nel caso in cui la norma tributaria inserisca, tra i requisiti per l’applicazione di un’imposta, “**l’uso effettivo del fabbricato**”. Poiché le norme sopra citate non fanno alcun riferimento **all’abitabilità**, essa risulta **irrelevante** una volta accertato che – come nel caso oggetto di analisi da parte della Cassazione – il piano interrato, pur avendo un soffitto di altezza di poco inferiore a quella richiesta dal regolamento edilizio per l’abitabilità, era destinato a “sale hobby” (secondo quanto poteva desumersi dal progetto e dalle planimetrie catastali), ovvero ne era prevista la destinazione ad attività “proprie degli esseri umani che ivi trovano alloggio”.

La stessa conclusione emerge dalla sentenza della [Suprema Corte n. 12942 del 24 maggio 2013](#), la quale ha stabilito che **rientra nel conteggio** della superficie utile anche il seminterrato, anche se sotto il profilo della **normativa urbanistica** risultava **privo di abitabilità**, atteso che tale ultimo requisito – con riferimento all’abitabilità – non è indicato dalla sopra menzionata disposizione e, inoltre, ciò che rileva ai fini in oggetto è la potenziale idoneità dei locali allo svolgimento delle attività della vita quotidiana. In tale ultima pronuncia i giudici di merito hanno fornito anche una “giustificazione” meramente giuridica, in base alla quale, la norma relativa all’agevolazione prima casa permette un’interpretazione “stretta” **e non è ammessa alcuna attività ermeneutica** di tipo analogico. In altri termini, a parere dei giudici di merito, nel caso di agevolazione prima casa non è ammessa un’applicazione estensiva dell’agevolazione stessa, rispetto alla verifica dei parametri, per effetto di attività interpretativa da parte del contribuente.

In conclusione, la circostanza che il concetto di superficie utile risulti essere privo di una specifica definizione giuridica, ai fini dell’agevolazione “prima casa” **non deve far ritenere** applicabili **parametri diversi** da quelli stabiliti dalla normativa di riferimento, quali ad esempio quelli urbanistici del Comune o della Regione ove è ubicato l’immobile. A tal proposito, infatti, la stessa [Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23591 del 20/12/2012](#), ha stabilito che “*per quanto riguarda la disciplina fiscale, deve concludersi che tale concetto vada individuato prescindendo dai criteri applicabili per la disciplina urbanistica, che ha oggettività giuridica diversa rispetto al rilievo costituzionale della capacità contributiva*”.

## VIAGGI E TEMPO LIBERO

---

### ***A comprare vino dove si fece la storia***

di **Chicco Rossi**

Passeggiare tra le rovine di quella che fu un'importante colonia fondata dai romani nonché fondamentale punto di snodo dell'imponente **reticolo viario romano** con cui è stato fatto l'Impero, per poi farsi accompagnare dall'**Isonzo**, fiume sacro della Patria, spettatore di ciò che purtroppo resterà per sempre nella storia dell'Italia, fino al **Collio**, terra generosa che offre grandi bianchi.

**Aquileia** rappresenta come detto **punto di arrivo e di partenza** per molte vie che collegavano l'Impero romano, *in primis* la consolare **via Postumia**, costruita nel 148 a.C, che prende il nome da Postumio Albino e che attraversa la Gallia Cisalpina (l'attuale pianura padana).

Meno note sono la **via Popilia** che collegava Rimini, ed Aquileia e la **via Annia** che univa Adria ad Aquileia. **Da visitare assolutamente è la Basilica** le cui origini risalgono al 313 per effetto dell'editto di Costantino e per volontà del Vescovo Teodoro e dove si resta incantati dallo straordinario, sia per stato di conservazione che per dimensioni **pavimento a mosaico** risalente a inizio del IV secolo, dove sono raffigurate **scene dell'Antico Testamento**.

A questo punto, prima di prendere la strada che ci porterà in una delle culle enologiche italiane, vi sono alcune soste d'obbligo. Infatti, non si può andare via senza aver acquistato un **cesto di rosa di Gorizia**, varietà di **radicchio** che si può vantare della PAT (prodotto agroalimentare tradizionale del Friuli Venezia Giulia) in attesa del riconoscimento della conclusione dell'*iter* per la DOP. A questo punto, consci che quello che ci aspetta è un vero e proprio **tour de force tra Picolit, Pinot, Cabernet** (rigorosamente franc) e **Tocai** (*rectius*: Friulano, quanto ingrata e ingiusta fosti Comunità europea) è d'obbligo una sosta ristoratrice, magari sulle rive dell'**Isonzo** fiume decantato da Ungaretti nella poesia I fiumi (*L'Isonzo scorrendo mi levigava ... mi sono accoccolato vicino ai miei panni sudici di guerra ...*) e ricordo purtroppo indelebile nella storia italiana (chi non ha mai sentito parlare dei ragazzi del '99). In questi posti si fece la **storia dell'Italia** e per chi non lo ricorda, basta dire che il 26 ottobre 1921 fu scelta tra i militari non identificati caduti nella **Grande Guerra 1915-1918** sepolti nel cimitero adiacente alla Basilica, la **salma del Milite Ignoto**, trasportata il successivo 4 novembre a Roma per essere deposta all'**Altare della Patria**.

Per riscaldare i nostri cuori cosa c'è di meglio di un **buon piatto di jota**, caratteristico **minestrone triestino** fatto con cappucci acidi, patate, fagioli e carne o cotenne di maiale che offre varie **varianti a seconda della zona** in cui si degusta, accompagnato da una **Ribolla gialla**,

un'ottima **Doc goriziana**.

Dopo aver concluso il nostro pranzo con una **generosa fetta di Gubana**, torta simbolo di Gorizia che consiste in un rotolo di pasta sfoglia ripieno di frutta secca, uva passa, cedro candito, pinoli e noci (direttore quand'è che la porti in redazione?), è giunto il momento di andare in **Località Villanova** a trovare Silvio Jermann e il suo **Vintage Tunina, bianco eccezionale** che senza timore di smentita si colloca tra i **grandi di Italia**. È un vino che si ottiene dal sapiente dosaggio di uve sauvignon, chardonnay, ribolla gialla, malvasia istriana e picolit, dal colore paglierino brillante con riflessi dorati. All'olfatto **intenso, ampio, di grande eleganza e persistenza**, con sentori di miele e fiori di campo. Al gusto armonico e con persistenza eccezionale grazie alla pienezza del corpo.

Il tempo stringe e dobbiamo ancora fare visita a **Livio Felluga**, altro nome storico dell'enologia del Collio e quindi ci dirigiamo all'**Abbazia di Rosazzo** in quanto è a lui che è affidata a conduzione degli **storici vigneti** (sinonimo di qualità vedasi il Rosazzo Terre Alte 2009 premiato quale miglior bianco d'Italia). L'Abbazia si erge su di una **collina dominando le vallate circostanti** e deve ai monaci benedettini provenienti dall'Abbazia di *Milstatt* in Carinzia l'introduzione della **cultura enologica** in queste terre. Ma Felluga non vuol dire solamente **Rosazzo** ma ad esempio un **sorprendente Vertigo dall'ottimo rapporto qualità-prezzo**. Si fa sera e dobbiamo ancora raggiungere **Cormons**, paese ai piedi del monte Quarin, vero "**cuore**" **del Collio** ed espressione genuina di quella che fu la Mitteleuropa tanto cara a Joyce. Qui siamo venuti per acquistare la **marcundela** – trito di fegato, milza, reni, polmoni, grassi teneri del ventre, conciato e salato ed appoggiato su un pianale cosparso di farina di polenta in maniera che non si attacchi – e il **prosciutto di Cormons** che nulla ha da invidiare ai più conosciuti San Daniele (meta di una prossima gita) e Parma. Fatti i doverosi acquisti, non resta che riprendere la **strada del ritorno**.